



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2015
COM(2015) 615 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

**sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi**

{SWD(2015) 264 final}

{SWD(2015) 265 final}

{SWD(2015) 266 final}

ALLEGATO II

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - PRODOTTI

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti o i servizi interessati soddisfano i pertinenti requisiti della presente direttiva.

2. **Documentazione tecnica**

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione consente di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'eccezione di cui all'articolo 12, dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilità imporrebbero una modifica sostanziale o un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale del prodotto;
- b) un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 qualora tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate.

3. **Fabbricazione**

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.

4. **Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità**

- 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.
- 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. **Rappresentante autorizzato**

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.